

# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 22 febbraio 2020

SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1<sup>a</sup> **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2<sup>a</sup> **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3<sup>a</sup> **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4<sup>a</sup> **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5<sup>a</sup> **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

## SOMMARIO

### DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
6 febbraio 2020.

Scioglimento del consiglio comunale di Casandrino e nomina del commissario straordinario. (20A01113)..... Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
6 febbraio 2020.

Scioglimento del consiglio comunale di Almè e nomina del commissario straordinario. (20A01114)..... Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
6 febbraio 2020.

Scioglimento del consiglio comunale di Monteroni di Lecce e nomina del commissario straordinario. (20A01115)..... Pag. 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
6 febbraio 2020.

Scioglimento del consiglio comunale di Attigliano. (20A01116)..... Pag. 3

### DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

#### Ministero della giustizia

DECRETO 19 novembre 2019.

Esclusione dell'Ufficio del giudice di pace di Cetraro dall'elenco delle sedi mantenute. (20A01149) Pag. 3


#### Ministero della salute

ORDINANZA 21 febbraio 2020.

Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19. (20A01220)..... Pag. 5



<p style="text-align: center;"><b>Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali</b></p> <p>PROVVEDIMENTO 12 febbraio 2020.</p> <p><b>Modifica minore del disciplinare di produzione della denominazione «Miele Varesino» registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (UE) n. 328 del 26 marzo 2014.</b> (20A01119).....</p>	<p>DETERMINA 10 febbraio 2020.</p> <p><b>Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Triossido di Arsenico Accord», approvato con procedura centralizzata.</b> (Determina n. 12/2020). (20A01081).....</p>	<p>Pag. 6</p> <p>Pag. 15</p>
<p style="text-align: center;"><b>Ministero dello sviluppo economico</b></p> <p>DECRETO 11 febbraio 2020.</p> <p><b>Liquidazione coatta amministrativa della «Jolly società cooperativa sociale», in Ploaghe e nomina del commissario liquidatore.</b> (20A01094).</p>	<p>DETERMINA 10 febbraio 2020.</p> <p><b>Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Pelgraz», approvato con procedura centralizzata.</b> (Determina n. 13/2020). (20A01082).....</p>	<p>Pag. 10</p> <p>Pag. 17</p>
<p style="text-align: center;"><b>Presidenza del Consiglio dei ministri</b></p> <p style="text-align: center;">DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE</p> <p>ORDINANZA 13 febbraio 2020.</p> <p><b>Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.</b> (Ordinanza n. 635). (20A01117).....</p>	<p>DETERMINA 10 febbraio 2020.</p> <p><b>Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Alunbrig», approvato con procedura centralizzata.</b> (Determina n. 14/2020). (20A01083).....</p>	<p>Pag. 10</p> <p>Pag. 19</p>
<b>DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ</b>		
<p style="text-align: center;"><b>Agenzia italiana del farmaco</b></p> <p>DETERMINA 10 febbraio 2020.</p> <p><b>Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Senstend», approvato con procedura centralizzata.</b> (Determina n. 11/2020). (20A01080).....</p>	<p style="text-align: center;"><b>ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Agenzia italiana del farmaco</b></p> <p>Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levodropropizina FG» (20A01084).....</p> <p>Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levodropropizina Epifarma». (20A01085).....</p> <p>Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Priorix Tetra» (20A01086).....</p> <p>Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gemcitabina Aurobindo Pharma Italia». (20A01087)...</p> <p>Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pantoprazolo Tiefenbacher». (20A01089).....</p> <p>Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Clofarabina Accord». (20A01090).....</p> <p>Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Duloxetina Teva». (20A01091).....</p>	<p>Pag. 13</p> <p>Pag. 21</p> <p>Pag. 21</p> <p>Pag. 22</p> <p>Pag. 22</p> <p>Pag. 23</p> <p>Pag. 24</p> <p>Pag. 25</p>



Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Finasteride Ipso Pharma». (20A01092).....	Pag. 26	Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo (20A01099).....	Pag. 33
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Asterid». (20A01093).....	Pag. 26	Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo (20A01100).....	Pag. 33
Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Fluimucil» (20A01122).....	Pag. 27	Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo (20A01101).....	Pag. 34
Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Fluimucil» (20A01123).....	Pag. 27	Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo (20A01102).....	Pag. 34
Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Fluimucil» (20A01124).....	Pag. 28	Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo (20A01103).....	Pag. 34
Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Tobradex» (20A01125).....	Pag. 28	Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo (20A01104).....	Pag. 34
Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Nizoral» (20A01126).....	Pag. 29	Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo (20A01105).....	Pag. 34
Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Nootropil» (20A01127).....	Pag. 29	Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi (20A01106).....	Pag. 34
Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Exocin» (20A01128).....	Pag. 30	Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo (20A01107).....	Pag. 34
Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Co-Efferalgan» (20A01129).....	Pag. 30	Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi (20A01108).....	Pag. 35
Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Daktarin» (20A01130).....	Pag. 31	Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi (20A01109).....	Pag. 35
Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Diprosone» (20A01131).....	Pag. 31	Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo (20A01110).....	Pag. 35
Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Voltaren Oftabak» (20A01132).....	Pag. 32	Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo (20A01111).....	Pag. 35
Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Tobradex» (20A01133).....	Pag. 32	Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo (20A01112).....	Pag. 35
<b>Ministero dell'interno</b>		<b>Ministero della salute</b>	
Classificazione di alcuni prodotti esplosivi (20A01097).....	Pag. 33	Manuali di corretta prassi operativa (20A01095).....	Pag. 36
Classificazione di un prodotto esplosivo (20A01098).....	Pag. 33	<b>Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali</b>	
		Domanda di modifica della denominazione registrata «Cantal/Fourme de Cantal/Cantale» (20A01096).....	Pag. 36





## DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
6 febbraio 2020.

**Scioglimento del consiglio comunale di Casandrino e nomina del commissario straordinario.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 10 giugno 2018 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Casandrino (Napoli);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente, da nove consiglieri su sedici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Casandrino (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giovanni Lucchese è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 2020

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di Casandrino (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 10 giugno 2018 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 4 gennaio 2020.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere dimissionario all'uopo delegato con atto autentificato, hanno determinato l'ipotesi dissolutiva dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Napoli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 7 gennaio 2020.

Considerato che nel comune non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Casandrino (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giovanni Lucchese, in servizio presso la Prefettura di Napoli.

Roma, 31 gennaio 2020

*Il Ministro dell'interno: LAMORGESE*

**20A01113**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
6 febbraio 2020.

**Scioglimento del consiglio comunale di Almè e nomina del commissario straordinario.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Almè (Bergamo);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri su dodici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;


Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Almè (Bergamo) è sciolto.



## Art. 2.

Il dott. Antonio Naccari è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 2020

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di Almè (Bergamo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 7 gennaio 2020, hanno determinato l'ipotesi dissolutiva dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Bergamo ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 7 gennaio 2020.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Almè (Bergamo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Antonio Naccari, in servizio presso la Prefettura di Bergamo.

Roma, 31 gennaio 2020

*Il Ministro dell'interno: LAMORGESE*

20A01114

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
6 febbraio 2020.

**Scioglimento del consiglio comunale di Monteroni di Lecce e nomina del commissario straordinario.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 31 maggio 2015 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Monteroni di Lecce (Lecce);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 17 dicembre 2019, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto che, ai sensi dell'art. 53, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Monteroni di Lecce (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Guido Aprea è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 2020

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO


*Al Presidente della Repubblica*

Il consiglio comunale di Monteroni di Lecce (Lecce), è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 31 maggio 2015, con contestuale elezione del sindaco nella persona della sig.ra Angelina Storino.

Il citato amministratore, in data 17 dicembre 2019, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutiva disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Lecce ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento dell'8 gennaio 2020.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Monteroni di Lecce (Lecce) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Guido Aprea, viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Lecce.

Roma, 31 gennaio 2020

*Il Ministro dell'interno:* LAMORGESE

20A01115

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
6 febbraio 2020.

### **Scioglimento del consiglio comunale di Attigliano.**

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali dell'11 giugno 2017 sono stati eletti il consiglio comunale di Attigliano (Terni) ed il sindaco nella persona del sig. Daniele Nicchi;

Vista la deliberazione n. 2 del 3 gennaio 2020, con la quale il consiglio comunale ha dichiarato la decadenza del sig. Daniele Nicchi dalla carica di sindaco;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrono i presupposti per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Attigliano (Terni) è sciolto.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 2020

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Il consiglio comunale di Attigliano (Terni), è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali dell'11 giugno 2017, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Daniele Nicchi.

In occasione delle consultazioni elettorali del 27 ottobre 2019 il sig. Daniele Nicchi è stato eletto alla carica di consigliere della Regione Umbria.

A seguito della sopravvenuta causa d'incompatibilità prevista dall'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale, con deliberazione n. 2 del 3 gennaio 2020, ha dichiarato la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrono gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Attigliano (Terni).

Roma, 31 gennaio 2020

*Il Ministro dell'interno:* LAMORGESE

20A01116

## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

### MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 19 novembre 2019.

**Esclusione dell'Ufficio del giudice di pace di Cetraro dall'elenco delle sedi mantenute.**

#### IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 settembre 2011, n. 216, relativa a «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari»;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 2012, n. 213, concernente «Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pub-

blico ministero a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148», con cui sono stati soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica specificamente individuati dalla tabella A ad esso allegata;

Visto l'art. 2 del medesimo provvedimento con cui, in conformità delle previsioni dell'art. 1, sono state apportate le consequenziali variazioni al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, prevedendo, tra l'altro, la sostituzione della tabella A ad esso allegata con la tabella di cui all'allegato 1 del medesimo provvedimento;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 2012, n. 213, concernente «Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148», con cui sono stati soppressi gli Uffici del giudice di pace individuati dalla tabella A allegata allo stesso provvedimento, ripartendo le relative competenze territoriali come specificato nella successiva tabella B;



Visto l'art. 2 del medesimo decreto legislativo, con cui è stato sostituito l'art. 2 della legge 21 novembre 1991, n. 374, individuando nella tabella A di cui all'allegato 1, in coerenza con l'assetto territoriale fissato per i tribunali ordinari, la circoscrizione giudiziaria degli Uffici del giudice di pace;

Visto l'art. 3, comma 2, dello stesso decreto legislativo, con cui viene stabilito che «entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1 gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli Uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui è proposta la soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi»;

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 febbraio 2014, n. 48, concernente «Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari»;

Visto l'art. 1, con cui la tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 e la tabella A allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono state sostituite dalle tabelle di cui agli allegati I e II del medesimo provvedimento;

Visti gli articoli 11 e 12, con cui le tabelle A e B allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 e la tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono state sostituite dalle tabelle di cui agli allegati V, VI e VII dello stesso decreto legislativo;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 aprile 2014, n. 87, concernente «Individuazione delle sedi degli Uffici del giudice di pace ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156»;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 2014, n. 212, convertito, con modificazioni, con legge 10 novembre 2014, n. 162, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 novembre 2014, n. 261;

Visto, in particolare, l'art. 21-bis con cui, in conformità dell'impianto normativo e dell'assetto territoriale delineati dal decreto ministeriale 7 marzo 2014, sono stati istituiti gli Uffici del giudice di pace di Barra e Ostia, rinviando a specifico decreto ministeriale la fissazione della data di inizio del relativo funzionamento;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° dicembre 2014, n. 279, e successive variazioni, con cui, all'esito della decorrenza dei termini perentori fissati dal citato decreto ministeriale 7 marzo 2014 e in attuazione dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sono state

determinate le sedi degli Uffici del giudice di pace mantenute con oneri a carico degli enti locali, procedendo alla puntuale ricognizione dell'assetto territoriale fissato per la giustizia di prossimità;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, con legge 27 febbraio 2015, n. 11;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1-bis, con cui il termine di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, innanzi citato, è stato differito al 30 luglio 2015, prevedendo la possibilità per gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, per le unioni di comuni nonché per le comunità montane, di chiedere il ripristino degli Uffici del giudice di pace soppressi, indicati nella vigente tabella A allegata al medesimo provvedimento con competenza sui rispettivi territori;

Visto il decreto ministeriale 27 maggio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 agosto 2016, n. 179, e successive modificazioni, con cui sono stati ripristinati gli Uffici del giudice di pace specificamente indicati nell'allegato 1 al medesimo provvedimento, apportando le necessarie variazioni agli allegati al citato decreto ministeriale del 10 novembre 2014;


Vista la nota del 3 luglio 2019, protocollo n. 1722, con cui il Presidente del Tribunale di Paola, alla luce della documentata perdurante inadempienza del comune responsabile per il mantenimento, sia con riferimento all'assegnazione di personale in misura congrua per numero e composizione funzionale, sia in relazione all'adeguatezza dei locali e dei beni strumentali messi a disposizione, ha richiesto la chiusura dell'Ufficio del giudice di pace di Cetraro;

Vista la nota del 16 luglio 2019, protocollo n. 1818, con cui il presidente del Tribunale di Paola, nel reiterare la richiesta di chiusura dell'Ufficio del giudice di pace di Cetraro, ha ulteriormente paventato, tra l'altro, il possibile blocco dell'attività giudiziaria presso la sede in questione a decorrere dal 1° agosto 2019 per effetto del collocamento a riposo dell'unico cancelliere presente in servizio;

Vista le note del 2 e del 25 settembre 2019, con cui il Comune di Cetraro ha dichiarato di non poter procedere alla assegnazione di personale di supporto all'attività giurisdizionale e di non poter garantire, pertanto, lo svolgimento del servizio giudiziario presso l'Ufficio del giudice di pace per i mesi di settembre e ottobre 2019;

Vista la nota del 1° ottobre 2019, protocollo n. 2241, con cui il presidente del Tribunale di Paola ha nuovamente rappresentato la necessità di disporre la chiusura dell'Ufficio del giudice di pace di Cetraro, tenuto conto delle risalenti inadempienze rilevate da parte dell'ente responsabile per il mantenimento;

Valutato che la mancata tempestiva assegnazione all'Ufficio del giudice di pace di Cetraro di unità di personale in misura congrua per numero e composizione funzionale ha già comportato il rinvio delle udienze civili e penali calendarizzate nel mese di settembre 2019;





Rilevato altresì che, anche sotto il profilo dell'identità dei locali e dei beni strumentali messi a disposizione del presidio giudiziario, le criticità rappresentate dal presidente del Tribunale di Paola configurano gravi inadempienze rispetto agli impegni assunti con l'istanza di ripristino dall'ente responsabile per il mantenimento dell'Ufficio del giudice di pace di Cetraro;

Considerato che spetta all'ente che ha richiesto il mantenimento dell'Ufficio del giudice di pace l'obbligo di garantire la funzionalità ed operatività dell'ufficio stesso in piena autonomia e senza soluzione di continuità, con riferimento ad ogni attività inerente all'erogazione del servizio giustizia;

Ritenuto, pertanto, di escludere l'Ufficio del giudice di pace di Cetraro dall'elenco delle sedi mantenute con oneri a carico degli enti locali, specificatamente individuate dal decreto ministeriale 10 novembre 2014 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Ufficio del giudice di pace di Cetraro cessa di funzionare alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Alla medesima data le relative competenze sono attribuite all'Ufficio del giudice di pace di Paola.

Art. 2.

Gli allegati al decreto ministeriale 10 novembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2014 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° dicembre 2014, n. 279, quali risultanti dalle successive variazioni, nonché la tabella A vigente, allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono modificati nel senso e nei limiti di quanto previsto dall'art. 1 che precede.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2019

*Il Ministro:* BONAFEDE

Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 2019  
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne prev. n. 2265

20A01149

## MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 21 febbraio 2020.

**Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19.**

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q) e 118 della Costituzione;

Visto l'art. 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante Istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, e, in particolare, l'art. 9, paragrafo 2, nonché il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;

Viste le circolari della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, prot. n. 1997 del 22 gennaio 2020, prot. 2265 del 24 gennaio 2020, prot. n. 2302 del 27 gennaio 2020, prot. n. 2993 del 31 gennaio 2020, prot. n. 3187 del 1° febbraio 2020, prot. n. 3190 del 3 febbraio 2020, prot. n. 4001 dell'8 febbraio 2020, prot. n. 5257 del 20 febbraio 2020;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Considerata la segnalazione da parte della regione Lombardia di trasmissione sporadica e diffusione locale di infezione da SARS-CoV-2;

Considerato che è in corso la completa definizione della catena epidemiologica nel contesto lombardo e che la situazione epidemiologica è in evoluzione;

Viste le dimensioni del fenomeno epidemico e il potenziale interessamento di più ambiti sul territorio nazionale, in assenza di immediate misure di contenimento;



Preso atto del carattere diffusivo dell'epidemia e del notevole incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità;

Viste le indicazioni del Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 2 della citata ordinanza n. 630 del 3 febbraio 2020, riunitosi in data odierna;

Ritenuto necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitaria adottate, per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione della malattia infettiva diffusiva COVID-19, anche in relazione alle evidenze scientifiche emergenti;

Valutate le soluzioni tecniche possibili per il potenziamento della sorveglianza sanitaria necessaria, nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità, coerentemente con le raccomandazioni dettate dall'Organizzazione mondiale della sanità e dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie;

EMANA  
la seguente ordinanza:

Art. 1.

1. È fatto obbligo alle Autorità sanitarie territorialmente competenti di applicare la misura della quarantena con sorveglianza attiva, per giorni quattordici, agli individui che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva COVID-19.

2. È fatto obbligo a tutti gli individui che, negli ultimi quattordici giorni, abbiano fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato nelle aree della Cina interessate dall'epidemia, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente.

3. Acquisita la comunicazione di cui al comma 2, l'Autorità sanitaria territorialmente competente provvederà all'adozione della misura della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero, in presenza di condizione ostative, di misure alternative di efficacia equivalente.

Art. 2.

1. I dati personali raccolti nell'ambito delle attività di sorveglianza di cui all'art. 1 vengono trattati dall'Autorità sanitaria competente per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, ivi incluse quelle relative al segreto professionale, e in relazione al contesto emergenziale in atto. La documentazione acquisita viene distrutta trascorsi sessanta giorni dalla raccolta, ove non si sia verificato alcun caso sospetto.

Art. 3.

1. La presente ordinanza ha validità di novanta giorni, a decorrere dalla data odierna.

La presente ordinanza viene inviata agli Organi di controllo per la registrazione ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2020

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 2020  
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 267

20A01220

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

PROVVEDIMENTO 12 febbraio 2020.

**Modifica minore del disciplinare di produzione della denominazione «Miele Varesino» registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (UE) n. 328 del 26 marzo 2014.**

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV  
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni» ed, in particolare l'art. 4, comma 2 e gli articoli 14, 16 e 17;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (UE) n. 328/2014 della Commissione del 26 marzo 2014 con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, la denominazione di origine protetta «Miele Varesino»;

Considerato che, è stata richiesta ai sensi dell'art. 53, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (UE) n. 1151/2012 una modifica minore del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta di cui sopra;

Considerato che, la Commissione europea ha approvato la presente modifica minore ai sensi dell'art. 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito dell'approvazione della modifica richiesta della D.O.P. «Miele Varesino», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

